

PIANO REGOLATORE DELLA CITTA' DI BELLINZONA

VARIANTE PIANO REGOLATORE

PIANO DEL PAESAGGIO

(a seguito dell'approvazione del Consiglio di Stato del 16 ottobre 2001)

COMPARTO MONTANO - Piano 1:7'500

COMPARTO FONDOVALLE E VERSANTI - Piano 1:4'000

E

VARIANTI PUNTUALI

DEL PIANO DELLE ZONE, DEL TRAFFICO
E DELLE ATTREZZATURE D'INTERESSE PUBBLICO

RAPPORTO DI PIANIFICAZIONE

INDICE

1.	PREMESSA	3
2.	PIANO DEL PAESAGGIO	3
2.1	Considerazioni generali	3
2.2	Il progetto di piano del paesaggio	3
2.2.1	Zone di protezione della natura e del paesaggio (ZPN, ZPP e ZPNP)	4
2.2.2	Zone di protezione secondo DLBN	4
2.2.3	Limite del bosco	5
2.2.4	Zone di pericolo	5
2.2.5	Alberi protetti e parchi	5
2.2.6	Corsi d'acqua	5
2.2.7	Beni culturali	6
2.2.8	Estensione zone edificabili in "collina" allo studio	8
2.2.9	Strada forestale Carasso	8
2.2.10	Norme di attuazione	8
2.3	Serbatoi dell'acqua potabile e centri raccolta rifiuti	9
2.3.1	Serbatoi dell'acqua	9
2.3.2	Postazioni raccolta rifiuti	10
2.4	Zona AP/EP presso il Castello di Sasso Corbaro	11
3.	ALTRE MODIFICHE DEL PIANO DELLE ZONE E DEL TRAFFICO	12
3.1	Modifiche a seguito della realizzazione di premunizioni contro la caduta massi	12
3.1.1	Località Selvette - Stralcio di parte della zona di pianificazione	12
3.1.2	Località Vallegiora - Adeguamento zona residenziale	12
3.2	Via C. Ghiringhelli - Stralcio percorso pedonale – ciclabile e piazze di giro	12
3.3	Zona EAP - Istituto di ricerca biomedica / Comparto speciale –via Vela	13
4.	ALLEGATI	14

1. PREMESSA

Il 16 ottobre 2001, il Consiglio di Stato (C.d.S.), con risoluzione no. 4836, ha approvato la revisione generale del piano regolatore del Comune di Bellinzona. Nell'ambito di tale approvazione il piano del paesaggio non è stato integralmente approvato in quanto presentava lacune e imprecisioni rispetto al piano delle zone. Di conseguenza il Consiglio di Stato ha chiesto al Municipio di ripresentare, tramite una variante di piano regolatore, l'intero piano del paesaggio.

Inoltre, nel presente rapporto, sono contenute alcune altre varianti puntuali, che scaturiscono in particolare da interventi effettuati (premunizioni contro la caduta massi e zone 30).

2. PIANO DEL PAESAGGIO

2.1 Considerazioni generali

Il Municipio, dovendo riprendere integralmente l'allestimento del piano del paesaggio e considerato che quest'ultimo si basava pur sempre su di uno studio delle componenti naturali eseguito nel 1992, ha ritenuto opportuno rivedere nel dettaglio alcuni aspetti, in particolare l'estensione delle zone di protezione della natura e del paesaggio, l'area boschiva, l'area agricola, gli alberi singoli da proteggere, i parchi (quali insiemi di elementi naturali), i beni culturali d'interesse cantonale e locale, i rispettivi perimetri di rispetto, ecc.

La verifica puntuale relativa alle componenti naturali è stata eseguita in collaborazione con lo studio Ecocontrol di Locarno, mentre l'aspetto relativo alle componenti culturali è stato coordinato con il competente ufficio cantonale.

Il Municipio ha poi condensato tutti i vari aspetti, ponderandoli e coordinandoli con i piani delle zone, del traffico e delle attrezzature ed edifici d'interesse pubblico, già approvati nel 2001 dal Consiglio di Stato, e li ha sottoposti al Dipartimento del Territorio per l'esame preliminare nel corso del mese di maggio del 2005.

Il 29 novembre 2006 il Municipio ha ricevuto il preavviso dipartimentale sostanzialmente positivo, sulla base del quale ha allestito il progetto da sottoporre al consiglio Comunale.

Dal 9 marzo 2007 al 6 aprile 2007 il documento è stato pubblicato per informazione alla popolazione, ai sensi dell'art. 33 LALPT. Sono pervenute alcune osservazioni da parte di cittadini, che il Municipio ha considerato, nel limite del possibile, nell'allestimento della documentazione definitiva.

2.2 Il progetto di piano del paesaggio

La rappresentazione grafica del piano del paesaggio è suddivisa in due principali settori:

- Piano del fondovalle e versanti in scala 1:4'000

Il fondovalle si estende sui due lati del fiume Ticino e confina a Nord con i comuni di Arbedo e Gorduno e a sud con quelli di Giubiasco e Monte Carasso: è la parte più antropizzata del Comune e di conseguenza anche la meno densa di contenuti naturalistici. I due versanti sono caratterizzati dalle due zone di Daro-Artore (sul lato est) e di Carasso-Galbizio (sul lato ovest). Esse presentano, pur essendo aree di carattere residenziale, una notevole quantità di vigneti, siepi e terreni agricoli, conferendo loro una struttura paesaggisticamente molto interessante.

- Piano del comparto montano in scala 1:7'500

Il comparto montano si trova a monte delle zone sopra citate, restando incastonato tra il bosco (che occupa ca. il 60% di tutta la superficie giurisdizionale del Comune): qui si trovano delle aree aperte, interessanti luoghi in cui si sviluppano vari ecosistemi (es. prati magri).

Nei piani 1:4'000 e 1:7'500 sono illustrati tutti gli elementi che caratterizzano il paesaggio del territorio di Bellinzona. Di principio le scelte pianificatorie si basano sullo studio delle componenti naturali dell'agosto 1992 (già in possesso dell'autorità cantonale competente, ufficio protezione natura). Come già esposto nel capitolo precedente, alcuni aspetti, che a seguito dell'approvazione del C.d.S. del 2001 dovevano essere ripresi e rivisti, sono stati puntualmente verificati e approfonditi con la consulenza dello "studio Ecocontrol".

2.2.1 Zone di protezione della natura e del paesaggio (ZPN, ZPP e ZPNP)

Si è proceduto innanzi tutto ad una risoluzione delle incongruenze e delle sovrapposizioni tra zone di protezione naturalistica e altre utilizzazioni del territorio, garantendo una coordinazione con gli altri piani che costituiscono il piano regolatore, quindi ad un controllo e aggiornamento sul terreno dei limiti e dei contenuti delle zone di protezione del paesaggio e della natura. L'aggiornamento è stato reputato necessario in quanto le metodologie di studio adottate nel 1992 si sono consolidate negli ultimi 10/12 anni e l'impostazione pianificatoria di questi settori (natura e paesaggio) ha subito di conseguenza delle modifiche.

Sulla base di ulteriori verifiche sul terreno, il Municipio ha ritenuto di rivedere e ridefinire le aree di protezione della natura e quelle di protezione del paesaggio, con particolare riferimento alla zona collinare-montana, indicando nelle norme di attuazione i relativi gradi differenziati di tutela. Si intende così proporre un discorso coerente, coordinato e soprattutto unitario di queste zone, evitando di ridurle a delle "macchie" sul territorio, difficilmente gestibili sia dal profilo procedurale sia da quello concreto della proponibilità pianificatoria e della loro gestione.

2.2.2 Zone di protezione secondo DLBN

Sul piano del paesaggio 1:7'500 sono state riportate le zone di protezione, allestite dall'autorità cantonale (ex BCN), ai sensi del regolamento d'applicazione del decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio (art. 3) del 16 gennaio 1940.

La loro istituzione è avvenuta nell'ambito della procedura dei piani regolatori e secondo le istruzioni del Dipartimento ed è quindi stata approvata dal Consiglio di Stato (v. cap. 4.6 della ris. governativa d'approvazione del PR del 16 ottobre 2001).

Il Piano è stato trasmesso successivamente al Municipio di Bellinzona, esattamente nel mese di gennaio 2003. Considerato quindi che tale documento non è stato sottoposto a nessuna pubblicazione, si ritiene che, con il suo inserimento nel Piano del paesaggio e nelle norme di attuazione (art. 31), possa essere consultato e conosciuto, in quanto comporta pur sempre dei criteri di protezione di una certa importanza.

In particolare l'art. 3 del regolamento definisce i criteri di protezione nel modo seguente:

¹ *I provvedimenti di protezione devono essere adeguati all'importanza dei valori da proteggere.*

² *In linea di principio:*

- a. **i monumenti naturali** devono essere salvaguardati nella loro integrità;
- b. **i punti di vista** devono rimanere accessibili e aperti; in particolare è vietata ogni modificazione dello stato dei fondi tale da compromettere la vista panoramica;
- c. **i siti pittoreschi** non devono essere alterati. Ogni intervento deve integrarsi convenientemente; in particolare è vietato compromettere o anche solo modificare in modo apprezzabile il carattere e l'armonia dell'ambiente naturale o antropico in genere;

- d. ***i paesaggi e i panorami pittoreschi non devono essere deturpati. Sono vietate le modificazioni dello stato dei fondi tali da compromettere la bellezza e gli altri valori del paesaggio; sono in particolare vietate le costruzioni, ricostruzioni, o ogni altro intervento stravagante, indecoroso, di mole sproporzionata o in contrasto con il carattere, l'armonia e i lavori dell'ambiente circostante in genere.***

2.2.3 Limite del bosco

Il limite del bosco è stato completato a seguito dell'accertamento forestale approvato dal C.d.S. il 24 aprile 2001. Ciò ha comportato alcuni piccoli adattamenti generali dell'area boschiva rispetto all'area agricola, senza influenze particolari dal profilo pianificatorio.

A seguito del preavviso dipartimentale è stato riportato nel Piano del paesaggio unicamente quel limite accertato che si trova effettivamente a contatto con le zone edificabili ai sensi dell'art. 15 LPT.

2.2.4 Zone di pericolo

Sono stati aggiornati i limiti delle zone di pericolo in base ai piani approvati dal Consiglio di Stato il 30 gennaio 2001. Per quanto riguarda le zone edificabili sospese nell'ambito dell'approvazione governativa del 16 ottobre 2001 (rappresentate negli allegati 17, 18, 19, 20, 21 22), il Municipio, ha adottato le rispettive zone di pianificazione comunale (art. 57 e seguenti LALPT), dopo verifica da parte del Dipartimento del Territorio.

Nel frattempo due zone di pianificazione sono state parzialmente sanate, come descritto al cap. 4.1 seguente.

2.2.5 Alberi protetti e parchi

Il Municipio ha esaminato dettagliatamente tutti gli alberi singoli o gruppi formanti dei parchi di rilievo presenti sul territorio comunale, e considerato che la superficie occupata da giardini-parchi o da alberi singoli, si trova prevalentemente in zona edificabile, si è ritenuto indispensabile valutare approfonditamente il tema, cercando di estrapolare quegli oggetti particolarmente preziosi, non solo per il loro valore ecologico ma anche per quello paesaggistico. Considerato che non vi sono state osservazioni in merito da parte del Dipartimento del territorio, il Municipio riconferma gli stessi elementi protetti, riservate modifiche a seguito di licenze edilizie avvenute nel frattempo. Sul piano del paesaggio 1:4'000 sono indicate tutte le piante protette con una numerazione non continua, frutto di una scelta ponderata con i tecnici che hanno eseguito il rilievo. La Sezione pianificazione e catasto dispone di un elenco completo dello stesso. La scelta ha considerato anche semplici aspetti di tipo edilizio, nel senso che per alcuni di essi si è rinunciato alla protezione in quanto in conflitto con le potenzialità edificatorie.

2.2.6 Corsi d'acqua

Nel progetto di esame preliminare il Municipio aveva aggiornato l'art. 6 cpv. 3 delle norme di attuazione relativo alle distanze dai corsi d'acqua come decretato d'ufficio dal Consiglio di Stato nella risoluzione governativa del 2001. Ora è stato fatto un ulteriore aggiornamento in base a quanto indicato nello stesso esame preliminare, v. cap. 2.2.10 Norme di attuazione del presente rapporto.

Per quanto riguarda le raccomandazioni relative al Torrente Guasta, al Torrente Dragonato e al Fiume Ticino, sono state apportate modifiche parziali, in quanto l'ufficio dei corsi d'acqua non dispone ancora del materiale indicato a pag. 8 dell'esame preliminare.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'Ordinanza federale sulla sistemazione di corsi d'acqua (OSCA), il Municipio, prima di intraprendere qualsiasi studio, attende la direttiva cantonale in materia.

2.2.7 Beni culturali

- **Beni culturali d'interesse cantonale**

Il nucleo di Bellinzona è un ISOS d'importanza nazionale e ancora oggi conserva una sostanza monumentale, storica, architettonica e urbanistica di notevole importanza. Il riconoscimento dell'UNESCO a protezione della struttura difensiva dei tre castelli, della murata e delle mura cittadine non fa che confermare questi valori, imponendo anche, rispetto alla situazione di alcuni anni orsono, una particolare attenzione soprattutto verso le aree dei quartieri ottocenteschi, come quelli di Ravecchia e di San Giovanni, che meritano attenzione per la notevole e razionale impostazione urbanistica e per i significativi contenuti architettonici. Sulla base di queste considerazioni si propone una lista di edifici, antichi e moderni, di indubbio e riconosciuto valore storico e monumentale. Per questo motivo, accanto a edifici tutelati già dal lontano 1911, figurano anche costruzioni d'epoca moderna e contemporanea quali il Palazzo Comunale dell'architetto Enea Tallone, la Società Bancaria Ticinese dell'architetto A. Jäggi, il Bagno pubblico degli architetti Ruchat, Trumpy e Galfetti, il Ginnasio cantonale dell'architetto Camenzind in collaborazione con l'architetto Brocchi e la Casa Rotalinti dell'architetto Galfetti. L'ufficio cantonale dei beni culturali ha confermato sostanzialmente la lista di beni culturali d'importanza cantonale e locale, i perimetri di rispetto a salvaguardia di alcuni beni e le zone archeologiche proposti dal Municipio in esame preliminare.

Sono stati aggiunti alcuni beni d'interesse culturale d'importanza cantonale inerenti l'architettura moderna nel Canton Ticino, come la Casa Patriziale degli architetti Luigi Snozzi e Livio Vacchini a Carasso, la casa d'appartamenti dell'architetto Roberto Bianconi in via San Gottardo.

- **Perimetri di rispetto relativi ai beni culturali d'interesse cantonale**

Nel 1985, in occasione dell'approvazione del Piano regolatore particolareggiato del centro storico (PRPCS), ris. C.d.S. no. 8029 del 31.12.1985, il Consiglio di Stato, statuendo su un'opposizione, interveniva in merito alla "Zona di protezione dei castelli e della mura di Bellinzona", decretata il 18 maggio 1926 e il 23 ottobre 1962 (ultima modifica). Il Consiglio di Stato, constatato che era stato elaborato un piano particolareggiato che permetteva una protezione adeguata degli aspetti monumentali, rilevato che le due normative, pur potendo coesistere, potevano generare in certi casi potenziali situazioni contraddittorie non auspicabili e preso atto che sulla base della Legge sulla protezione dei monumenti storici e artistici i progetti nelle adiacenze dei monumenti iscritti comunque dovevano essere sottoposti al Dipartimento competente, abrogava i decreti legislativi del 1926 e del 1962 "perché ampiamente integrati" nel nuovo PRPCS. Quest'ultimo infatti riporta compiutamente gli scopi, i contenuti e i vincoli degli atti esecutivi.

Quindi visto l'alto valore del paesaggio culturale, del comparto centrale del territorio della città (nucleo storico medievale e quartieri ottocenteschi adiacenti), l'imponenza e l'alta densità di beni culturali protetti in quest'area, si ritiene opportuno istituire un perimetro di rispetto, come illustrato nel piano del paesaggio in scala 1:4'000, in modo da poter verificare in fase di domanda di costruzione eventuali deturpanti modifiche di edifici e terreni, allo scopo di conservare e valorizzare il patrimonio monumentale del territorio di Bellinzona.

Al di fuori di questo comparto, sono stati identificati altri beni culturali d'interesse cantonale; in particolare la Chiesa di S. Biagio, la Chiesa e convento di S. Maria delle Grazie, la Chiesa e convento del Sacro Cuore, il Bagno pubblico e l'adiacente ex Ginnasio.

Di conseguenza sono stati istituiti i relativi perimetri di rispetto, presentati sul piano 1:4'000.

L'istituzione dei perimetri di rispetto serve a garantire il diritto all'ufficio cantonale di proporre eventuali modifiche, fermo restando che al loro interno valgono sempre le norme di attuazione e quindi i parametri edificatori approvati e attualmente vigenti.

- **Beni culturali d'interesse locale**

Il Municipio conferma la lista proposta dall'ufficio cantonale competente, inserendo alcune Chiese, come quelle di Artore, di Daro, di Carasso, della Madonna delle Neve, della Madonna di Rè e di Prada, il Palazzo delle Orsoline e i resti del vecchio ponte della Torretta.

Inoltre sulla scorta di quanto scritto dell'ufficio dei beni culturali del 5 luglio 2004, il Municipio aggiunge una tutela locale al comprensorio costituito dai mappali 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632 e 633 in via G. Motta, che costituisce un "rettifilo" di cinque coppie di case monofamiliari con giardini, erette negli anni 1920-1925 per gli impiegati delle FFS.

Gli edifici considerati singolarmente rivestono una modesta importanza architettonica; ma se considerati in un contesto di quartiere, alla luce della storia dello sviluppo del comune di Bellinzona, acquistano un significato storico e urbanistico particolare.

L'ufficio dei beni culturali ricorda infatti che la costruzione del viale oggi Giuseppe Motta (1925) costituì dopo viale Francini (1894) e viale Officina (1898) "l'ultimo intervento urbanistico "ottocentesco" a Bellinzona. Il viale si propose quale elemento ordinatore di una zona residenziale allora in pieno sviluppo e quale elemento di aggregazione dei commerci di servizio del quartiere: infatti le opere stradali ottocentesche, che inizialmente erano intese a risolvere unicamente problemi di viabilità, si rivelarono quali strutture urbane primarie di riferimento per i primi insediamenti moderni all'esterno dell'antico perimetro dell'abitato; le nuove strade costituirono quindi soprattutto le premesse per la trasformazione della struttura fondiaria del comune, che da rurale divenne urbana. Inoltre nello sviluppo urbano della capitale fu soprattutto determinante l'insediamento delle Officine di riparazione della *Gotthardbahn*, che dal 1884 cominciarono la loro attività e diedero una spinta anche al settore dell'edilizia, rendendo necessaria l'edificazione di molte abitazioni per ospitare i suoi operai e dirigenti. Questo fu anche il caso dell'edificio posto sul mappale in questione e del complesso unitario e di qualità in cui è inserito; come riportato dall'"inventario svizzero di Architettura 1850-1920" (INSA), tale complesso costituisce un "rettifilo di cinque coppie di case monofamiliari con giardini, erette negli anni 1920-1925 per gli impiegati delle FFS. L'intonaco originale delle facciate era di colore verde faggio con decorazioni dipinte ed imposte verdi alle finestre."

Il quartiere costituisce quindi un bell'esempio, abbastanza raro in Ticino, di urbanizzazione seriale e operaia di stampo ottocentesco. Inoltre dal punto di vista formale è ancora ben conservato, anche se la maggior parte degli edifici è stata rinnovata secondo canoni contemporanei.

- **Zone archeologiche**

Sono state identificate alcune zone d'interesse archeologico in cui, nei decenni trascorsi, sono stati rinvenuti significativi reperti archeologici. Per tali aree si prevede un ulteriore controllo particolare in fase di domanda di costruzione o notifica al fine di documentare eventuali elementi archeologici, architettonici, artistici significativi.

2.2.8 Estensione zone edificabili in “collina” allo studio

Il 22 luglio 2004 il Municipio aveva chiesto al Consiglio di Stato di formulare, ai sensi della Legge sulla conservazione del territorio agricolo e relativo Regolamento, un preavviso sull'entità del compenso pecuniario relativo al progetto di estendere la zona edificabile in “collina”.

Il 5 ottobre 2005 il Municipio ha trasmesso per esame preliminare una proposta di ampliamento della zona edificabile per la collina di Daro-Artore, che è stata preavvisata negativamente il 26 settembre 2006.

L'esame preliminare del piano del paesaggio del 29 novembre 2006 cap. 4.2, invita chiaramente il Municipio ad inserire la zona collinare di Daro-Artore nella zona agricola. Il Municipio ritiene invece di dover insistere, chiedendo un ulteriore approfondimento per l'estensione della zona edificabile, invitando il Consiglio di Stato a non fermarsi sugli antecedenti procedurali e l'eccessivo dimensionamento del Piano regolatore come citato nell'esame preliminare.

2.2.9 Strada forestale Carasso

Nell'esame preliminare, Il Dipartimento del territorio ha ricordato al Municipio, la decisione del Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) del 2 marzo 2005 inerente al progetto di strada forestale ai Monti di Carasso, che decretava che l'ammissibilità della strada avrebbe dovuto essere oggetto di un esame approfondito esperito nell'ambito di un adeguato processo pianificatorio.

Il progetto, già elaborato nei dettagli, consiste nella costruzione di una nuova strada forestale tratto Gordola-Pié Moretti nel territorio di Bellinzona.

Proceduralmente si ricorda che per la nuova strada non vi è stato l'esame preliminare in quanto dapprima si riteneva non fosse necessario inserirla a PR, in quanto strada forestale; inoltre l'allestimento del Piano del Paesaggio è avvenuto in concomitanza alla sentenza del TRAM (primavera 2005), impedendone così il coordinamento.

Alla luce delle concertazioni avute tra Cantone, Comune, Patriziato e della puntualizzazione del DT del 29 novembre 2006, il Municipio ha provveduto ad inserirla ora nel Piano del paesaggio e a comunicarlo alla popolazione nell'ambito dell'informazione avvenuta lo scorso marzo/aprile ai sensi dell'art. 33 della Legge di applicazione della Legge federale sulla pianificazione del territorio (LALPT).

2.2.10 Norme di attuazione

Le norme di attuazione relative al capitolo del paesaggio sono state aggiornate e completate; come richiesto nell'esame preliminare del 29 novembre 2006.

In particolare si sottolinea la modifica relativa all'art. 22, che è stato aggiornato in relazione alle nuove normative PUC-PEIP (Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti), che sono state pubblicate dal 29 maggio 2006 al 28 giugno 2006; esse sostituiranno le NAPR comunali in materia. Resteranno in vigore le classificazioni sancite dall'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili.

Inoltre si segnala la modifica relativa all'art. 27, che è stato stralciato in quanto sul territorio comunale non vi è più una zona campeggio ai sensi della nuova Legge del 26 gennaio 2004. L'attuale campeggio a Molinazzo è regolato tramite speciali autorizzazioni rilasciate in base all'art. 14 della Legge cantonale sulle foreste (LCFo) del 21 aprile 1998. Conseguentemente allo stralcio dell'art. sui campeggi, l'art. 27bis diventa art. 27.

2.3 Serbatoi dell'acqua potabile e centri raccolta rifiuti

La variante di PR relativa ai serbatoi dell'acqua potabile e ai centri raccolta rifiuti oltre a concernere il piano del paesaggio tocca pure il Piano delle attrezzature ed edifici d'interesse pubblico, che sarà aggiornato graficamente non appena la stessa sarà approvata definitivamente.

Nei capitoli successivi 2.3.1 e 2.3.2 sono presentate nel dettaglio le varie ubicazioni relative ai serbatoi dell'acqua potabile e ai centri raccolta rifiuti.

2.3.1 Serbatoi dell'acqua

Il Municipio intende potenziare l'acquedotto della collina di Daro-Artore costruendo dei nuovi serbatoi. Per procedere alla loro realizzazione necessita della relativa base legale pianificatoria e pertanto propone una modifica del Piano regolatore comunale.

Considerate le ubicazioni proposte per i nuovi serbatoi dell'acqua potabile, che invadono area agricola e forestale in località montana, la variante è presentata sul Piano del paesaggio, che ricordiamo, è stato inoltrato il 17 maggio 2005 al Dipartimento del territorio per esame preliminare, come richiesto dal Consiglio di Stato (C.d.S.) con risoluzione N. 4836.

La variante in oggetto consiste nel definire pianificatoriamente le nuove ubicazioni previste per i serbatoi dell'acqua potabile nella zona della collina di Daro-Artore, ai sensi dell'art. 29 lett. b) della Legge cantonale d'applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio, che prevede che devono essere definite le regole particolari sull'utilizzazione ed i parametri edilizi per ogni singola zona comprese quelle destinate ad edifici ed attrezzature d'interesse pubblico (AP-EP).

- Potenziamento acquedotto della collina di Daro-Artore

Il Municipio rimanda al rapporto "Ristrutturazione dell'acquedotto collinare di Daro-Artore", allestito dallo studio d'ingegneria Andreoli & Colombo SA (trasmesso al DT in fase di esame preliminare), nel quale sono indicate le motivazioni e le soluzioni che hanno portato all'elaborazione del progetto, composto da 4 nuovi serbatoi, descritti dettagliatamente nel suddetto rapporto a pagina 9 e rappresentati pianificatoriamente nei relativi piani di dettaglio 1:1'000.

La variante di Piano regolatore prevede per tutte le nuove ubicazioni, la definizione di una specifica zona per attrezzature ed edifici d'interesse pubblico, con conseguente modifica del relativo piano. In particolare:

- Serbatoio "Artore" (AP 631)

L'area necessaria per l'impianto del serbatoio denominato "Artore" si sviluppa su una superficie di ca 500 mq, su terreno inserito nel Piano del paesaggio (attualmente in fase di esame preliminare presso il Dipartimento del territorio) come agricolo, v. piano 1:1'000 N. 2. "Artore".

Il nuovo azionamento sottrae ca. 500 mq di terreno agricolo. Ai sensi della Legge sulla conservazione del territorio agricolo (Ltagr), l'area agricola deve essere compensata.

Il Municipio propone quindi una compensazione reale con l'inserimento in zona agricola dei terreni sulla golena, con particolare riferimento a quelli in zona Saleggina; quest'ultimi infatti con l'approvazione da parte del C.d.S. del PR del 2001, non sono stati confermati come zone edificabili e ora sono proposti come zone agricole.

Si ritiene di non presentare un conteggio dettagliato in quanto le superfici in zona Saleggina sono abbondantemente superiori ai mq 500.

- Serbatoio "Pian Lorenzo" (AP 632)
La realizzazione di questo serbatoio implica una modifica del limite della zona residenziale estensiva (E) e l'adattamento del percorso pedonale, che parte dalla via Artore. Il concetto di percorso viene mantenuto e spostato sulla via Artore, come indicato nella planimetria di dettaglio 1:1000 N. 1. "Pian Lorenzo".
La nuova zona per attrezzature ed edifici d'interesse pubblico occupa una superficie di ca mq 365.
La modifica si riferisce anche al piano delle zone e del traffico.
- Serbatoio "Alla Predella" (AP 634)
L'area necessaria per l'impianto del serbatoio denominato "Alla Predella" si sviluppa su una superficie di ca 640 mq, su terreno inserito nel Piano del paesaggio come area boschiva, v. piano 1:1'000 N. 3. "Alla Predella".
- Camera "Roncaa" (AP 634A)
La piccola camera "Roncaa" è accessibile tramite sentiero e necessita di una superficie di ca mq 240, da sottrarre all'area boschiva, come indicato nel piano 1:1'000 N. 4. "Roncaa".

La variante è stata completata con la domanda di dissodamento per l'inclusione di foresta in una zona di utilizzazione, per le varianti 3 "Alla Predella" e 4 "Roncaa", ai sensi del regolamento della Legge cantonale sulle foreste (RLCFo) del 22 ottobre 2002.

La domanda di dissodamento è stata pubblicata sul Foglio ufficiale n. 86 del 27 ottobre 2006 ed è stata preavvisata favorevolmente.

Piano d'attuazione

I costi ed i tempi previsti per la realizzazione dei 4 serbatoi sono i seguenti

- Serbatoio alla Predella:	fr. 250'000.--	previsto	2008-2009
- Camera Roncaa:	fr. 150'000.--	previsto	2008-2009
- Serbatoio Pian Lorenzo:	fr. 350'000.--	previsto	2009-2010
- Serbatoio Artore:	fr. 550'000.--	previsto	2010-2011

Ai costi summenzionati saranno da aggiungere quelli relativi alla telegestione, nonché agli onorari di progettazione e all'acquisto dei fondi.

2.3.2 Postazioni raccolta rifiuti

Si ritiene, ed i dati relativi alla separazione dei rifiuti nel nostro Comune lo attestano, che la sensibilità ecologica è ulteriormente aumentata e pertanto è in generale condivisa la necessità di partecipare ognuno alla salvaguardia del nostro ambiente anche attraverso una maggior separazione dei rifiuti, che ne favorisce il riciclaggio, se non addirittura una loro diminuzione.

A lato di questo motivo di fondo ve ne sono naturalmente altri di natura giuridica, finanziaria e politica quali:

- la necessità di un maggior ossequio della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPA) e della Legge di applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque (LALIA);
- il convincimento che nel nostro Comune si debba procedere in questo settore ad una modifica della struttura dei costi e dei ricavi, diminuendo la spesa globale per la comunità e di conseguenza anche quella a carico dei singoli cittadini;
- il fatto, assolutamente non trascurabile, che sia a nord che a sud di Bellinzona i Comuni vicini stanno valutando o addirittura indirizzandosi verso l'introduzione della tassa sul sacco in modo quasi generalizzato e che pertanto anche questo potrebbe essere un segnale da dare a favore di una maggior coesione regionale.

Sulla base dell'esperienza fatta dai Comuni che hanno introdotto la tassa sul sacco si è riscontrata una diminuzione dei quantitativi di RSU di mediamente il 40-50%.

Questo porta ad ipotizzare che gli attuali tre giri settimanali potranno progressivamente essere ridotti dapprima a due ed eventualmente ad uno, a dipendenza dell'evoluzione effettiva dei quantitativi da raccogliere.

La raccolta del verde a domicilio manterrà la frequenza attuale, ossia di una volta alla settimana salvo nei mesi invernali dove già ora è ridotta a due raccolte mensili.

Verrà potenziata la raccolta a domicilio della carta nel senso che la frequenza sarà portata da ogni 4 a ogni 3 settimane.

Questo per favorire e stimolare la separazione di questo tipo di rifiuto riciclabile che sicuramente rappresenta una parte importante di quanto era messo nel sacco dei rifiuti solidi urbani. A livello svizzero si ritiene che rappresenti circa il 16% di quanto contenuto nei RSU laddove non è applicata la tassa causale.

L'attuale postazione esistente di consegna di rifiuti riciclabili, ossia quella della ex Birreria (no. 901 nel Piano AP-EP) sarà meglio sistemata ed inoltre, e soprattutto, sono messe a disposizione degli utenti tre nuove postazioni di raccolta di rifiuti riciclabili.

Le stesse danno possibilità ai cittadini di depositare vetro, lattine, batterie e PET.

In particolare:

- Postazione "Gattile" (v. dettaglio 1:500 illustrato sul piano del paesaggio 1:5'000)
Il nuovo centro raccolta si situa in "zona per attrezzature pubblica - fascia golenale", quindi un'area particolarmente sensibile a ridosso del fiume Ticino. In passato era già utilizzata per tale scopo. Nel Piano delle AP-EP è stato indicato con il no. 802.
- Postazione Pian Lorenzo (v. dettaglio 1:500 illustrato sul piano del paesaggio 1:5'000)
Il nuovo centro si situa a ridosso del riale Lobbia; la zona interessata è attualmente inserita nel Piano regolatore quale zona senza destinazione specifica. Nel Piano delle AP-EP è stato indicato con il no. 803.
- Postazione Stand di tiro
Il nuovo centro si trova su territorio comunale di Giubiasco, in zona per attrezzature d'interesse pubblico e pertanto non dovrebbero sussistere conflitti particolari di natura pianificatoria. Il Municipio ha già intrapreso accordi con il Municipio di Giubiasco.

Considerato l'esame preliminare positivo del 29 novembre 2006, nel corso della primavera 2007 sono state presentate le relative domande di costruzione e le postazioni sono state realizzate.

2.4 Zona AP/EP presso il Castello di Sasso Corbaro

La nuova zona AP-EP in località Sasso Corbaro è stata preavvisata favorevolmente dal Dipartimento del territorio, che invita il Municipio a completare la modifica precisando la denominazione della nuova zona d'interesse pubblico distinguendola sul piano dall'area di posteggio, per il quale sul Piano del traffico deve essere definito il no. di posti-auto previsti.

La nuova zona AP-EP è destinata ad area di servizio nell'ambito della valorizzazione del monumento (no. di riferimento nel piano AP-EP 412) e della collina, pertanto le viene assegnato il no. progressivo 412A nella lista delle AP-EP e viene specificata nella tabella delle NAPR allegata al fascicolo delle norme di attuazione del Piano del paesaggio, oggetto delle presenti varianti.

3. ALTRE MODIFICHE DEL PIANO DELLE ZONE E DEL TRAFFICO

3.1 Modifiche a seguito della realizzazione di premunizioni contro la caduta sassi

Come richiesto con l'approvazione del PR del 2001, il Municipio nel mese di gennaio 2006 ha istituito le zone di pianificazione comunale per i comparti soggetti a pericolo di caduta sassi e blocchi (grado elevato e medio).

Nel frattempo sono state eseguite alcune opere che permettono di confermare l'edificabilità di parte dell'area residenziale sospesa nel 2001 dal C.d.S.

3.1.1 Località Selvette - Stralcio di parte della zona di pianificazione

Sulla base di un progetto di premunizione e risanamento generale allestito dal Municipio, nel corso del 2006 sono iniziati e finiti i lavori per le opere di premunizione contro la caduta sassi ai mappali ni. 8035, 8040, 8044, 8045 e 8047 in zona Selvette, la cui situazione di pericolo era assai urgente, vista l'esistenza di edifici abitati.

Il collaudo dell'opera è avvenuto il 16 dicembre 2006.

Con la presente variante si intende quindi ora liberare dal vincolo di "zona di pericolo" parte dell'area sospesa nel 2001, come indicato sul relativo piano di situazione 1:2'000, confermandola zona residenziale estensiva E, per la quale vale l'art. 47 delle norme di attuazione in vigore.

3.1.2 Località Vallegiora - Adeguamento zona residenziale

La presente variante concerne una modifica della situazione approvata nel 2001 dal C.d.S., precisamente relativa al fondo N.ro 8140 RFD, per il quale si propone di adattare il limite della zona edificabile al limite del bosco accertato e approvato in data 24 aprile 2001 dal Consiglio di Stato (ris. n.ro.1831).

Considerato il caso specifico si propone di estendere il perimetro della zona edificabile per rapporto all'indicazione corretta del limite dell'area boschiva accertata, in conformità con l'art. 4 cpv. 4 della Legge sulle foreste, come illustrato nell'estratto del piano delle zone in scala 1:1'000 allegato. Si ricorda inoltre, a sostegno di questa proposta, che il fondo n.ro 8140 era già inserito completamente, fino al limite del bosco in zona edificabile secondo il piano regolatore del 1977 e che erroneamente nell'ambito del progetto di PR '99 è stato considerato quale ampliamento.

Il proprietario ha provveduto a risanare gli elementi rocciosi maggiori, eliminandoli oppure ponendovi dei rinforzi, e ha provveduto anche alla posa di una rete paramassi, concordando gli interventi con l'allora Istituto di scienze della terra, che in una risposta in merito al Servizio dei ricorsi del C.d.S. del 29 settembre 2000, terminava dicendo che *"grazie a questo aggiornamento, la parte di mappale premunita potrà essere aperta all'edificazione senza particolari vincoli"*.

3.2 Via C. Ghiringhelli - Stralcio percorso pedonale – ciclabile e piazze di giro

La variante no. 14 (allegato n. 1), inserita nel pacchetto delle varianti presentate al C.d.S. per approvazione nel 2006, consiste nella modifica delle linee di arretramento/costruzione in località Semine.

Parte della variante riferita alle linee di costruzione/arretramento sul mapp. no. 3597, in prossimità della piazza di giro, era scaturita a suo tempo da un ricorso sospeso al Tribunale della pianificazione (incarto n. 90.2001.00076) il 20 settembre 2002.

Infatti in quella sede era stato concordato di sospendere il procedimento per esaminare la possibilità, del Municipio, di elaborare una variante di PR modificando l'imposizione delle linee di costruzione, di arretramento e della piazza di giro sul fondo no. 3597.

Considerato che la variante no. 14 si limita alla modifica delle linee di costruzione/arretramento, ed è già stata preavvisata favorevolmente dal DT, si tratta ora di completare con la conseguente

modifica del piano del traffico e delle zone, come presentato sul piano 1:2'000 "stralcio percorso pedonale – ciclabile via C. Ghiringhelli".

La variante nel suo complesso è motivata dal fatto che dopo l'approvazione del PR, è stata istituita una zona a velocità limitata (30 km/h) in tutto il comparto Semine-Cimitero. L'intervento ha contribuito a limitare la velocità e quindi ad assicurare buoni collegamenti pedonali-ciclabili, su percorsi misti. Di conseguenza non si ritiene più giustificabile una tratta esclusivamente pedonale ciclabile, che comporta oltretutto la realizzazione di due piazze di giro.

3.3 Zona EAP - Istituto di ricerca biomedica / Comparto speciale –via Vela

Il 18 agosto 2005 il Dipartimento del territorio (DT) ha preavvisato favorevolmente la variante di PR, che prevedeva di istituire un vincolo d'utilità pubblica a favore dell'Istituto di ricerca biomedica (IRB) sui fondi ni. 1449 e 5506 stralciando quindi l'azzonamento allora vigente, quale comparto speciale via Vela, sorretto dall'art. 50. delle norme di attuazione.

Nel frattempo la variante è stata adottata dal Consiglio comunale (febbraio 2006) e sottoposta per approvazione definitiva al Consiglio di Stato (aprile 2006).

Nel corso della primavera 2007, il Municipio ha iniziato ad esaminare, in stretta collaborazione con i responsabili dell'IRB, i possibili scenari di sviluppo futuro dell'Istituto ed è emerso che la possibilità di insediarsi sui fondi ni. 1449 e 5506, sedimi ex-Gallera, non è più d'attualità, in quanto la progettazione ha portato ad optare per altre sistemazioni, soprattutto per l'insostenibilità dei costi contrapposti a forti limiti operativi.

Considerati i nuovi intendimenti, il Municipio ha quindi chiesto al Consiglio di Stato di non approvare o di sospendere la relativa variante, in quanto non più d'attualità, in attesa di sottoporre una nuova al Legislativo.

Il Municipio propone quindi, ora, di ripristinare l'azzonamento come approvato nel 2001, vale a dire riconfermando l'inserimento dei fondi ni. 1449 e 5506 nel comparto speciale via Vela e la relativa linea di costruzione (come indicato sul relativo piano di situazione 1:1'000). Per quanto riguarda la linea di costruzione, si ricorda che nell'esame dipartimentale del 18 agosto 2005, il DT sosteneva che essa avrebbe potuto essere tolta solo nel caso in cui l'interesse pubblico fosse dimostrato e che la villa presente, fosse effettivamente tutelata ai sensi della Legge sulla protezione dei beni culturali, permettendo così il controllo degli interventi edilizi sull'intero comparto.

4. ALLEGATI

Al presente rapporto sono allegati i documenti, in versione ridotta, da presentare al Consiglio Comunale per adozione e in seguito al Consiglio di Stato per approvazione definitiva.

In particolare:

- Piano del paesaggio comparto montano
- Piano del paesaggio comparto fondovalle e versanti
- Nuove postazioni serbatoio acquedotto
 - Artore (AP 631)
 - Pian Lorenzo (AP 632)
 - Alla Predella (AP 634)
 - Roncaa (AP 634A)
- Zona AP/EP e area di posteggio - Castello di Sasso Corbaro
- Adeguamento zona residenziale estensiva – località Vallegiora
- Stralcio zona di pianificazione – località Selvette
- Stralcio percorso pedonale-ciclabile – Via C. Ghiringhelli
- Zona EAP - Istituto di ricerca biomedica / Comparto speciale –via Vela
- Norme di attuazione

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Avv. Brenno Martignoni

Il Segretario:
Lic.jur. Loris Zanni